

Allegato A)

Criteria e modalità per la qualifica delle manifestazioni fieristiche in “internazionali”, “nazionali” e “locali” e individuazione delle condizioni di svolgimento della manifestazione fieristica, nonché delle modalità per la presentazione della comunicazione (artt. 48 e 49, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17)

art. 1

Manifestazione fieristica internazionale

1. Assume la qualifica di “internazionale” la manifestazione fieristica di qualifica “nazionale” che:
 - a) possiede le caratteristiche di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell’articolo 47, comma 1 della legge provinciale sul commercio 2010;
 - b) nell’ultima edizione abbia registrato alternativamente una partecipazione di:
 - almeno il 15%, sul totale degli espositori, di espositori stranieri provenienti, alternativamente, da almeno 10 Paesi stranieri o, da almeno 5 Paesi extra UE;
 - almeno l’8% di visitatori stranieri, rispetto al numero complessivo di visitatori;
 - c) si svolge all’interno di un quartiere fieristico che possiede i seguenti requisiti di idoneità:
 - 1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - 2) disponibilità di parcheggi esterni;
 - 3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
 - 4) sale convegni;
 - 5) prenotazione di viaggi ed alberghi;
 - 6) servizio di telecomunicazioni e di collegamenti informatici;
 - 7) servizi bancari;
 - 8) servizi di ristoro;
 - 9) servizio stampa;
 - 10) pronto soccorso;
 - 11) ordine pubblico;
 - 12) spedizioniere;
 - 13) centro affari (servizio informazioni in generale; centro accogliamento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);
 - 14) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa, personal card);
 - 15) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;
 - 16) sistemi informatizzati.
2. Le percentuali previste al comma 1, lett. b) sono diminuite rispettivamente al 10% e al 5% qualora il soggetto organizzatore utilizzi il sistema di certificazione dei dati tramite organismi accreditati dall’Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA) di cui al D.M. 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico.
3. In presenza di manifestazioni fieristiche di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici aventi i requisiti di cui al comma 1, lett. c), la qualifica di internazionale può essere assunta sin dalla prima edizione quando l’iniziativa deriva da altra manifestazione internazionale ed è finalizzata ad

una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da questa distaccati.

art. 2

Manifestazione fieristica nazionale

1. Assume la qualifica di “nazionale” la manifestazione fieristica che:

- a) possiede le caratteristiche di cui alla lettera a) o alla lettera b) dell'articolo 47, comma 1 della legge provinciale sul commercio 2010;
- b) nell'ultima edizione abbia registrato alternativamente una partecipazione:
 - superiore al 50%, rispetto al numero totale di espositori, di espositori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa;
 - superiore al 50% di visitatori provenienti da almeno 6 regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa, rispetto al numero totale di visitatori;
 - di almeno il 10% di espositori stranieri rispetto al numero totale di espositori;
 - di almeno il 5% di visitatori stranieri, rispetto al numero totale di visitatori;
- c) si svolge all'interno di un quartiere fieristico che possiede i seguenti requisiti di idoneità:
 - 1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - 2) disponibilità di parcheggi esterni;
 - 3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);
 - 4) sale convegni;
 - 5) prenotazione viaggi ed alberghi;
 - 6) servizio di telecomunicazioni e di collegamenti informatici;
 - 7) servizi bancari;
 - 8) servizi di ristoro;
 - 9) servizio stampa;
 - 10) pronto soccorso;
 - 11) ordine pubblico;
 - 12) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale, provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa, personal card);
 - 13) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

2. In presenza di manifestazioni fieristiche di nuova istituzione organizzate in quartieri fieristici aventi i requisiti di cui al comma 1, lett. c), la qualifica di nazionale può essere assunta sin dalla prima edizione quando l'iniziativa deriva da altra manifestazione nazionale ed è finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da questa distaccati.

art. 3

Manifestazione fieristica locale

1. Assume la qualifica di “locale” la manifestazione fieristica che possiede le caratteristiche di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c) della legge provinciale sul commercio 2010.

2. La qualifica di “locale” viene inoltre attribuita in via residuale alle manifestazioni fieristiche di cui all’articolo 47, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale sul commercio 2010 che non presentano i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2.

3. Il luogo di svolgimento della manifestazione fieristica locale deve essere idoneo sotto il profilo della sicurezza, in base alla normativa vigente in materia.

art. 4

Condizioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche

1. Le manifestazioni fieristiche hanno quale finalità principale la presentazione e promozione, mediante esposizione, di prodotti o servizi. L’attività di vendita al dettaglio dei prodotti esposti nell’ambito della manifestazione, qualora prevista, può essere solo occasionale. A tale fine gli espositori e gli altri eventuali soggetti che vendono al dettaglio non possono superare il 50% di tutti gli operatori economici partecipanti alla manifestazione fieristica; in caso contrario l’iniziativa non è più considerata manifestazione fieristica.

2. L’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio all’interno della manifestazione fieristica locale da parte degli espositori o di altri soggetti, nei limiti di cui al comma 1, è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 20 bis della legge provinciale sul commercio 2010.

art. 5

Modalità e termini di presentazione della comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica

1. La comunicazione di svolgimento della manifestazione fieristica è presentata, nel caso di manifestazione internazionale o nazionale alla struttura provinciale competente in materia di commercio, avvalendosi del modulo disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia.

2. La comunicazione è presentata con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano direttamente alla struttura provinciale competente o presso gli sportelli periferici di assistenza ed informazione al pubblico;
- spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso fa fede il timbro postale di invio;
- trasmissione in modalità telematica a mezzo posta elettronica all’indirizzo serv.commcoop@pec.provincia.tn.it;
- trasmissione a mezzo fax.

3. La comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica nazionale o internazionale è presentata in qualsiasi momento prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso in cui il soggetto organizzatore intenda inserire la manifestazione fieristica internazionale o nazionale nel Calendario Fieristico Italiano gestito dalla Conferenza delle Regioni, trasmette alla struttura provinciale competente in materia di commercio la relativa comunicazione entro il 14 maggio dell’anno antecedente a quello di svolgimento della manifestazione.

4. Nel caso di manifestazione fieristica locale la comunicazione è presentata, in qualsiasi momento prima del suo svolgimento, al comune territorialmente competente avvalendosi dello Sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP) all’indirizzo www.impresainungiorno.gov.it.